

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1647)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FARABEGOLI, DE MARZI, TAMBRONI ARMAROLI, DERIU
e SAMMARTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1974

Norme in materia di rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — Le elezioni relative al rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato furono costituite con legge 25 luglio 1956, n. 860, e legge 29 dicembre 1956, numero 1533, e prevedevano in tre anni la durata in carica delle commissioni provinciali per l'artigianato e dei consigli di amministrazione delle casse mutue di malattia.

In seguito, con legge 6 dicembre 1964, numero 1320, fu introdotta una modifica della legge 29 dicembre 1956; n. 1533, nel senso che si provvide a prorogare di un anno le attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato ed il comitato centrale per l'artigianato.

Una nuova modifica della citata legge del 1956 fu apportata dalla legge 9 febbraio 1966, n. 27, concernente la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione e di controllo delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, fissandone la durata in carica in quattro anni.

La legge 15 giugno 1973, n. 364, ha poi prorogato di un anno la durata in carica delle commissioni provinciali e regionali e del comitato centrale per l'artigianato al fine di consentire che la durata in carica degli organi elettivi suddetti andasse a coincidere con lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Infatti gli elettori chiamati alla duplice consultazione sono gli stessi e quindi si volle evitare una duplicazione di spese.

Per quanto riguarda la situazione attuale, è da notare che le elezioni congiunte per il rinnovo delle cariche elettive dell'artigianato dovrebbero aver luogo il 27 ottobre 1974, senonchè alcune considerazioni fanno ritenere opportuno un loro rinvio.

Infatti il settore artigiano, sotto il profilo sia delle imprese artigiane sia della mutualità, sta per essere sostanzialmente e profondamente modificato anche nella composizione degli organi elettivi, poichè sta per esse-

re promulgata una legge quadro per l'artigianato.

Un altro fatto nuovo va tenuto in considerazione per i riflessi che indubbiamente potrà comportare nell'attuale disciplina nel settore dell'artigianato: il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, che trasferisce le funzioni dello Stato in materia di artigianato alla competenza delle Regioni a partire dal 1° aprile 1972.

Altri riflessi avrà inoltre la riforma sanitaria sulla mutualità artigiana, poichè le casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani dovrebbero essere inserite, a quanto sembra, nelle unità sanitarie locali.

Tali considerazioni consigliano pertanto di prorogare la durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato, come indicato nell'articolo unico che si propone alla approvazione degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato, costituiti a norma delle leggi 25 luglio 1956, n. 860, e 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni, sono rinviate a data che verrà fissata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le attuali commissioni provinciali e regionali dell'artigianato, il comitato centrale dell'artigianato e gli organi provinciali e centrali della mutualità artigiana resteranno in carica fino a nuove elezioni.